

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 70

a iniziativa dei Consiglieri Nobili, Vitri, Seri, Caporossi, Ruggeri, Catena,
Mastrovincenzo, Cesetti, Mangialardi, Piergallini

presentata in data 7 luglio 2026

—————

DISPOSIZIONI PER LA SPERIMENTAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE
RELAZIONI DI COMUNITÀ, DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE E PER LA
PREVENZIONE DELL'ISOLAMENTO SOCIALE INVOLONTARIO

—————

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 *(Finalità e oggetto)*

1. La Regione, nell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 32 e 118 della Costituzione, riconosce la promozione delle relazioni di comunità quale interesse pubblico regionale, in quanto elemento essenziale della coesione sociale, della partecipazione democratica, della qualità della vita delle persone e dello sviluppo sostenibile dei territori.

2. Questa legge disciplina in via sperimentale gli strumenti attraverso i quali la Regione promuove la partecipazione delle persone alla vita delle comunità locali e previene le condizioni di isolamento sociale involontario, valorizzando il patrimonio relazionale, civico, culturale, educativo, sportivo e solidaristico presente nel territorio regionale.

3. Le disposizioni di questa legge concorrono alla realizzazione delle politiche regionali di promozione sociale e di sviluppo delle comunità locali, nel rispetto dell'autonomia delle persone, delle formazioni sociali e degli enti pubblici territoriali.

4. Questa legge non modifica l'assetto del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari disciplinato dalla normativa statale e regionale vigente, né introduce nuovi livelli essenziali delle prestazioni.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) relazioni di comunità: l'insieme delle relazioni sociali, civiche, culturali, educative, sportive e solidaristiche che favoriscono la partecipazione della persona alla vita della comunità locale;
- b) isolamento sociale involontario: la condizione nella quale una persona sperimenta una significativa riduzione delle opportunità di relazione e di partecipazione alla vita della comunità, non riconducibile, di per sé, a situazioni di non autosufficienza o a condizioni che comportino l'attivazione degli ordinari

percorsi di presa in carico sociale o sociosanitaria;

- c) risorse di comunità: l'insieme delle attività, dei luoghi, delle organizzazioni e delle esperienze presenti nel territorio regionale che favoriscono la partecipazione delle persone, lo sviluppo di relazioni significative e la costruzione di legami di comunità;
- d) ente capofila dell'Ambito territoriale sociale: il Comune individuato dai Comuni associati per la gestione degli interventi e dei servizi sociali secondo le forme previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia);
- e) ATS partecipanti: gli Ambiti territoriali sociali, di seguito ATS, selezionati per la sperimentazione ai sensi dell'articolo 10.

Art. 3

(Principi di attuazione)

1. La Regione attua questa legge nel rispetto dei principi di volontarietà, autodeterminazione della persona, prossimità, prevenzione, integrazione istituzionale, sussidiarietà orizzontale, partecipazione, non discriminazione e valorizzazione delle autonomie sociali.

2. Gli interventi previsti dalla questa legge hanno carattere promozionale e preventivo e sono attuati secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

3. L'attuazione di questa legge valorizza prioritariamente le risorse già presenti nelle comunità locali e promuove la collaborazione tra istituzioni pubbliche, enti del Terzo settore, associazioni, enti culturali, istituzioni scolastiche, organizzazioni sportive, soggetti del volontariato e ogni altra realtà che concorra allo sviluppo della vita comunitaria.

Art. 4

(Coordinamento con la normativa vigente)

1. Questa legge si coordina con la normativa statale e regionale vigente in materia di servizi sociali, integrazione sociosanitaria, tutela della salute, promozione sociale, Terzo settore e amministrazione condivisa.

2. Le disposizioni di questa legge non modificano le competenze attribuite agli enti locali, agli ATS, alle Aziende sanitarie territoriali e agli altri soggetti pubblici competenti.

3. Gli interventi disciplinati da questa legge hanno carattere complementare rispetto ai servizi e alle prestazioni previsti dall'ordinamento vigente e non possono sostituire gli strumenti di presa in carico sociale, sociosanitaria o sanitaria disciplinati dalla legislazione statale e regionale.

4. Questa legge disciplina l'attuazione del Progetto in via sperimentale secondo le modalità previste dal Capo III.

CAPO II

STRUMENTI PER LA PROMOZIONE DELLE RELAZIONI DI COMUNITÀ

Art. 5

(Progetto di connessione di comunità)

1. Il Progetto di connessione di comunità costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione promuove percorsi diretti a favorire la partecipazione delle persone alla vita della comunità, mediante la valorizzazione delle risorse di comunità presenti nel territorio.

2. Il Progetto è predisposto dal Comune capofila dell'ATS partecipante, per il tramite della struttura individuata ai sensi dell'articolo 9, con il coinvolgimento della persona interessata.

3. Il Progetto è diretto esclusivamente a favorire lo sviluppo delle relazioni sociali, della partecipazione civica e dell'inclusione nella vita della comunità e non costituisce presa in carico sociale o sociosanitaria né sostituisce gli interventi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 6

*(Contenuto del Progetto
di connessione di comunità)*

1. Il Progetto individua, in relazione alle caratteristiche, alle aspirazioni e agli interessi della persona:

- a) gli obiettivi di partecipazione sociale e relazionale;
- b) le attività, le esperienze e le opportunità presenti nella comunità ritenute maggiormente idonee al perseguimento degli obiettivi individuati;
- c) le risorse di comunità coinvolte nel percorso;
- d) la durata dello stesso e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.

2. Il Progetto privilegia il coinvolgimento della persona in attività culturali, educative, formative, sportive, artistiche, ambientali, di volontariato, di

cittadinanza attiva e in ogni altra iniziativa idonea a favorire la costruzione o il rafforzamento di relazioni significative.

3. Il Progetto può prevedere forme di accompagnamento iniziale finalizzate esclusivamente a facilitare il primo accesso della persona alle attività individuate.

4. La partecipazione alle attività previste dal Progetto è sempre libera e può essere interrotta in qualsiasi momento dalla persona interessata.

Art. 7

(Destinatari e attivazione del Progetto)

1. Possono essere destinatari del Progetto le persone residenti o stabilmente domiciliate nella regione Marche che si trovino in condizioni di isolamento sociale involontario tali da limitarne la partecipazione alla vita della comunità.

2. L'attivazione del Progetto avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. Il Progetto può essere attivato su richiesta della persona ovvero su proposta dei servizi sociali, delle Aziende sanitarie territoriali, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli enti del Terzo settore o di altri soggetti operanti nel territorio.

4. Qualora, nel corso della predisposizione o dell'attuazione del Progetto, emergano condizioni riconducibili alla competenza dei servizi sociali, sociosanitari o sanitari, trovano immediata applicazione gli strumenti di presa in carico previsti dalla normativa vigente.

5. L'adesione al Progetto non costituisce titolo preferenziale né requisito per l'accesso ad altre prestazioni disciplinate dall'ordinamento.

Art. 8

(Risorse di comunità)

1. La Regione promuove la conoscenza, la valorizzazione e la messa in rete delle risorse di comunità presenti nel territorio regionale quali strumenti di partecipazione, inclusione e coesione sociale.

2. Costituiscono risorse di comunità, ai fini di questa legge, gli enti del Terzo settore, gli istituti e i luoghi della cultura, le biblioteche, i musei, gli archivi, le associazioni culturali, sportive e ricreative, le cooperative sociali e di comunità, le istituzioni scolastiche, le università, gli enti di formazione, i centri civici, gli spazi di aggregazione e ogni altra realtà che promuova la partecipazione delle persone alla vita della comunità.

3. L'individuazione delle risorse di comunità non comporta l'attribuzione di nuove funzioni pubbliche né modifica la disciplina giuridica dei soggetti coinvolti.

4. La partecipazione dei soggetti di cui a questo articolo avviene su base volontaria, nel rispetto della normativa vigente e dell'autonomia organizzativa e statutaria di ciascun ente.

CAPO III ATTUAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE

Art. 9

*(Attuazione del Progetto
di connessione di comunità)*

1. L'attuazione territoriale della sperimentazione è affidata ai Comuni associati negli ATS di cui all'articolo 7 della l.r. 32/2014.

2. La partecipazione alla sperimentazione è deliberata dal Comitato dei Sindaci dell'ATS. Il Comune capofila presenta la candidatura secondo le modalità stabilite dal Programma regionale di cui all'articolo 10.

3. Il Comune capofila è destinatario dei trasferimenti regionali, assicura la gestione amministrativa e finanziaria delle risorse e risponde dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione dei Progetti realizzati nel territorio dell'ATS.

4. Il Comune capofila individua, nell'ambito della propria organizzazione o della gestione associata, la struttura responsabile della sperimentazione e assicura il coordinamento del Progetto nel territorio di competenza, favorendo la collaborazione con gli altri Comuni, le Aziende Sanitarie Territoriali, gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti che mettono a disposizione le risorse di comunità.

5. L'attuazione del Progetto avviene nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei soggetti coinvolti e senza attribuire agli stessi funzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

6. Le modalità operative di attuazione del Progetto sono disciplinate dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale contestualmente al Programma regionale di cui all'articolo 10.

Art. 10

(Programma regionale per le relazioni di comunità)

1. La Giunta regionale approva, previo parere della competente Commissione assembleare, il Programma regionale per la promozione delle relazioni di comunità.

2. Il Programma ha durata triennale e costituisce lo strumento di programmazione della sperimentazione prevista da questa legge.

3. Il Programma individua:

- a) gli ATS;
- b) gli obiettivi della sperimentazione;
- c) i criteri generali per la predisposizione dei Progetti di connessione di comunità;
- d) gli indirizzi per il raccordo con la programmazione sociale, sociosanitaria, culturale, educativa, sportiva e giovanile della Regione;
- e) gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione.

4. Il Programma regionale persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) rafforzare il capitale relazionale delle comunità locali;
- b) favorire la partecipazione delle persone alla vita sociale, culturale, educativa, sportiva e civica dei territori;
- c) valorizzare le risorse di comunità presenti nel territorio regionale;
- d) promuovere forme di collaborazione tra istituzioni pubbliche, enti del Terzo settore e comunità locali;
- e) prevenire le condizioni di isolamento sociale involontario attraverso interventi di carattere promozionale e preventivo.

Art. 11

(Monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta regionale assicura il monitoraggio dell'attuazione di questa legge e valuta gli effetti prodotti in termini di rafforzamento delle relazioni di comunità, partecipazione sociale e prevenzione dell'isolamento sociale involontario.

2. Ai fini del monitoraggio sono rilevati, in particolare:

- a) il numero dei Progetti di connessione di comunità attivati;
- b) la distribuzione territoriale degli interventi;
- c) le tipologie delle risorse di comunità coinvolte;
- d) il grado di partecipazione delle persone ai percorsi attivati;

e) gli effetti della sperimentazione con riferimento agli obiettivi individuati dal Programma regionale.

3. La Regione può avvalersi della collaborazione delle università marchigiane, di istituti di ricerca e di altri soggetti qualificati per l'analisi dei risultati della sperimentazione e per la predisposizione di studi e rapporti sull'evoluzione delle relazioni di comunità nel territorio regionale.

Art. 12

*(Relazione annuale all'Assemblea legislativa.
Clausola valutativa)*

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione di questa legge.

2. La relazione contiene, in particolare:

- a) il grado di attuazione del Programma regionale per le relazioni di comunità;
- b) il numero dei Progetti di connessione di comunità attivati, la loro distribuzione territoriale e le principali caratteristiche dei destinatari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- c) il livello di coinvolgimento delle risorse di comunità e delle realtà territoriali partecipanti;
- d) i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi individuati dal Programma regionale;
- e) le criticità emerse nella fase di attuazione e le eventuali misure correttive adottate;
- f) gli elementi utili a valutare l'opportunità della prosecuzione, dell'estensione o della stabilizzazione della sperimentazione.

3. La competente Commissione assembleare esamina la relazione e può formulare indirizzi e osservazioni alla Giunta regionale.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione di questa legge è istituito il fondo regionale per la promozione delle relazioni di comunità, destinato al finanziamento della sperimentazione del Progetto di connessione di comunità.

2. Il fondo è destinato esclusivamente:

- a) al sostegno delle attività previste dal Programma regionale;

- b) al finanziamento dei Progetti di connessione di comunità attivati dagli ATS individuati dalla Giunta regionale;
- c) alle attività di monitoraggio, valutazione e diffusione dei risultati della sperimentazione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante equivalente riduzione, per ciascuna annualità, degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30).

4. Le somme di cui al comma 3 sono iscritte nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione di questa legge.

6. Alla realizzazione degli interventi previsti da questa legge possono concorrere risorse dell'Unione europea, dello Stato, di altri enti pubblici e di soggetti privati, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14

(Clausola di invarianza amministrativa)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di questa legge mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale diversi da quelli espressamente autorizzati dall'articolo 13.

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta regionale approva il Programma regionale per le relazioni di

comunità e le linee guida di cui agli articoli 10 e 9.

2. Fino all'approvazione del Programma regionale non possono essere attivati i Progetti di connessione di comunità.

3. La sperimentazione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di approvazione del Programma regionale.

4. Entro sei mesi dalla conclusione della sperimentazione la Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione conclusiva contenente la valutazione complessiva degli esiti della legge e le eventuali proposte di modifica normativa.